

COMUNE DI CORDIGNANO

PROVINCIA DI TREVISO

Prot. n. 0000234

Del 09.01.2014

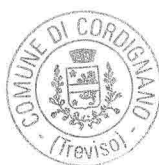
Spett.le Ditta

31016 CORDIGNANO-TV-

OGGETTO: Imposta comunale sulla pubblicità e diritto pubbliche affissioni

Al fine di agevolare Codesta Ditta negli adempimenti riguardanti la complessa normativa dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, questa Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno inviarVi uno specifico vademecum illustrativo contenente le indicazioni essenziali ed alcuni esempi riguardanti le casistiche più frequenti.

Sperando di avere fatto cosa gradita, si porgono distinti saluti.



IL VICE SINDACO
Cav. Remo Salati



COMUNE DI CORDIGNANO

PROVINCIA DI TREVISO

**Ai titolari di
Attività Economiche
Loro sedi**

VADEMECUM IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (D.Lgs 507/93 e s.m.i.)

L'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni è un'entrata di competenza del Comune, di natura tributaria, regolata dal D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.i. e dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni.

L'imposta è gestita in appalto dalla **Ditta Duomo Gpa s.r.l.**, concessionario per la riscossione e l'accertamento, che opera in nome e per conto del Comune.

Contatti:

DUOMO GPA s.r.l.

Piazza Garibaldi, 40

33033 CODROIPO –UD-

Sito internet www.duomogpa.it

e-mail codroipo@duomogpa.it - PEC codroipo@pec.duomogpa.it

Tel. 0432 905149 Fax 0432 912704

Comune di Cordignano Via Vittorio Veneto, 2

31016 Cordignano –TV-

Centralino tel. 0438 779710 – fax 0438 995445

Sito internet www.comune.cordignano.tv.it



COMUNE DI CORDIGNANO

PROVINCIA DI TREVISO

Imposta sulla Pubblicità

E' soggetta al pagamento dell'imposta la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili. Si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Quando si intende iniziare una pubblicità, temporanea o permanente, ci si deve rivolgere agli Uffici Comunali per accertare se, per il tipo di pubblicità prescelto, è necessario presentare una richiesta di autorizzazione al Comune o ad altro Ente competente.

Dopo aver ottenuto l'autorizzazione, se necessaria, l'interessato, prima di iniziare, è tenuto a presentare al Concessionario apposita dichiarazione anche a mezzo fax o e-mail, nella quale devono essere indicate le quantità, le caratteristiche e la durata dell'esposizione del mezzo pubblicitario e contestualmente effettuare il pagamento dell'imposta sul conto corrente del Concessionario.

Attenzione

Il termine per il versamento dell'imposta di pubblicità permanente è il 31 gennaio.

Nel caso di variazione o rimozione del mezzo pubblicitario, entro la stessa scadenza deve essere presentata apposita dichiarazione che avrà validità per l'anno in corso.

Diritto pubbliche affissioni

Quando si intende commissionare un'affissione di manifesti, l'interessato deve recarsi all'ufficio affissioni del Concessionario (c/o M.C.M di Da Dalt A., Via L.Guanella, 7 Cordignano Tel- 0438 999013 mercoledì/sabato mattina, venerdì tutto il giorno) per la presentazione della domanda ed il contestuale pagamento dei diritti dovuti.

Per ogni richiesta o informazione, in ordine all'esposizione di messaggi pubblicitari e alla relativa tassazione, rivolgersi alla ditta appaltatrice.

Il Comune rimane a disposizione per eventuali segnalazioni scritte di disservizi.

Di seguito si riporta un vademecum illustrativo riguardante la pubblicità ed alcuni esempi fotografici

VADEMECUM ILLUSTRATIVO

PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

(D.Lgs 507/93 e s.m.i.)

INDICE

- 1) Oggetto dell'imposta comunale sulla pubblicità permanente.
- 2) Determinazione della superficie imponibile.
- 3) Il mezzo coincide con il supporto che lo contiene.
- 4) Il mezzo non coincide con il supporto che lo contiene.
- 5) Distinzione insegne di esercizio/pubblicità.
- 6) Insegna di esercizio.
- 7) Mezzi pubblicitari.
- 8) Mezzi pubblicitari esposti presso la sede dell'attività.
- 9) Mezzi pubblicitari esposti a distanza dall'attività.
- 10) Distinzione insegna di esercizio/pubblicità – casi esplicativi.
- 11) Pubblicità e avvisi al pubblico nelle vetrine.
- 12) Mezzi pubblicitari riguardanti locazioni e vendite immobiliari.
- 13) Mezzi pubblicitari presso cantieri edili.
- 14) Pubblicità di testate giornalistiche presso le edicole.
- 15) Distributori automatici.
- 16) Sagomati, espositori di merci e cartelli reclamizzanti prodotti venduti posti esternamente ai locali.
- 17) Pubblicità su serbatoi del gas e silos.
- 18) Pubblicità su veicoli.

n.b.: considerata la complessità della materia trattata, si invita a prendere contatto con gli uffici della scrivente per ogni corretta valutazione di quanto in seguito riportato.

1) Oggetto dell'imposta comunale sulla pubblicità permanente

L'applicazione dell'imposta sulla pubblicità permanente si realizza individuando una fattispecie impositiva consistente in un mezzo o supporto, di qualsiasi materiale costituito, che veicoli un messaggio visivo diffuso nell'esercizio di un'attività economica, o che comunque contribuisca a migliorare l'immagine del soggetto reclamizzato. Si ricorda che l'imposta sulla pubblicità si assolve per autoliquidazione, nel senso che è il contribuente che deve provvedere a dichiarare i mezzi esposti e procedere al contestuale pagamento dell'imposta. Per avere rilevanza il messaggio deve essere visibile da un luogo pubblico o aperto al pubblico.

Rientrano pertanto nella sfera applicativa di questo tributo locale anche i messaggi diffusi in aree private, quali le pertinenze interne delle aziende come cortili e simili, o le vetrine dei negozi, quando ovviamente i messaggi siano visibili da un luogo pubblico (esempio, i marciapiedi antistanti i negozi o le pubbliche vie). Altrettanto tassabili sono le forme pubblicitarie eseguite all'interno dei locali pubblici quali locali da ballo e negozi, o nei luoghi aperti al pubblico quali le gallerie dei centri commerciali, gli impianti sportivi, le stazioni ferroviarie, marittime, gli ospedali, ecc., nelle modalità e con alcune forme di esenzione prevista per Legge che più avanti saranno delineate.

Il mezzo pubblicitario così individuato va imputato ad un soggetto passivo di imposta, che la Legge individua in via principale in chi dispone del mezzo stesso, con responsabilità solidale da parte dell'impresa che beneficia della pubblicità. La giurisprudenza ha peraltro affermato il principio secondo il quale la prestazione impositiva può essere addossata indifferentemente a chi dispone del mezzo così come al soggetto reclamizzato.

Per esemplificare, nella foto, il materiale pubblicitario che reclamizza le marche di prodotti per telefonia (cassonetti luminosi e scritta su tenda), può essere indifferentemente attribuito al titolare del negozio o alle ditte reclamizzate.



2) Determinazione della superficie imponibile

La fase successiva consiste nella misurazione del mezzo o supporto, che avviene delimitando il medesimo nella minima figura piana geometrica sufficiente a circoscriverlo. La Legge prevede arrotondamenti da applicare alla superficie fisica del mezzo:

se questa è inferiore al metro quadrato, l'arrotondamento è al metro quadrato; oltre tale dimensione, l'arrotondamento è al mezzo metro quadrato successivo. Ovvero, se la superficie fisica di un cartello è cm 70 x cm 100 = mq. 0,70, la sua superficie imponibile è di un metro quadrato. Quella fisica di un cassonetto luminoso di cm. 300 x cm 90 è pari a mq. 2,70, mentre quella imponibile è di mq. 3.

Non si procede ad imposizione per i mezzi aventi superficie inferiore a trecento centimetri quadrati.

Le tipologie nella realtà sono molteplici e rendono a volte complicata l'operazione di determinazione della superficie da rendere oggetto di misurazione; è però di massima possibile individuare due casistiche per fornire una modalità operativa in merito.

Queste due casistiche si differenziano a seconda del fatto che il mezzo pubblicitario coincida o meno con il supporto che lo contiene.

3) Il mezzo coincide con il supporto che lo contiene

E' la tipologia più semplice. Si tratta infatti dei mezzi pubblicitari "puri", quelli cioè appositamente creati per la funzione propagandistica, e che non sfruttano altre superfici aventi un diverso scopo primario. Parliamo pertanto di mezzi quali targhe, cartelli, cassonetti ed insegne luminose, transenne parapedonali, striscioni e bandiere, frecce

direzionali pubblicitarie, pannelli pubblicitari su orologi e paline di fermata mezzi pubblici, impianti per affissione diretta, posters autostradali ecc.

In questo caso la superficie si determina misurando quella del mezzo pubblicitario, indipendentemente dal fatto che l'intera superficie sia o meno sfruttata.



4) Il mezzo non coincide con il supporto che lo contiene

Per intenderci, stiamo parlando di scritte sulle vetrate e sulle tende dei negozi, di iscrizioni sui muri perimetrali dei capannoni o degli edifici, e di situazioni analoghe. Salvo casi particolari da analizzare qualora si presentino, la regola è che in queste situazioni si circoscriva il messaggio o il fregio pubblicitario avente senso compiuto, eventualmente anche composto da più moduli che insieme formino un solo slogan, ed amplificato all'occorrenza da effetti grafici ottenuti con una cornice di colori. Per chiarire si presentano di seguito alcuni esempi pratici.

Per le scritte su vetro, ad esempio, è opportuno fare riferimento alle dimensioni della pellicola adesiva utilizzata. Una situazione quale quella della foto sotto darà luogo alla tassazione della sola superficie sfruttata nella vetrina per quelle tre centrali, evitando di calcolare le parti non interessate dalle scritte (riquadrare la parte della vetrina interessata dalle iscrizioni), mentre per le due vetrine laterali comprese le sovravetrine l'imposta deve essere applicata alle vetrine considerate per intero, in quanto occupate del tutto dai mezzi adesivi che recano le comunicazioni visive, amplificate da particolari effetti grafici.



Un caso particolare è considerato nella foto seguente: in queste situazioni, nelle quali il messaggio è formato da singoli moduli che hanno un senso compiuto solo se considerati nel loro insieme, la superficie va calcolata con il metodo "vuoto per pieno", includendo cioè gli spazi vuoti che intercorrono tra le finestre e le porte.



I criteri sopra esposti vanno estesi anche alla valutazione delle iscrizioni apposte sulle facciate e sulle mura dei capannoni o strutture in genere, ovviamente quando esse non facciano parte di un mezzo pubblicitario "puro" (cartello, cassonetto luminoso ecc.). anche in questo caso la scritta "pizzeria trattoria bar" sarà da riquadrare insieme, in quanto rafforzativa del messaggio.



5) Distinzione insegne di esercizio / pubblicità

La normativa vigente prevede l'esenzione dall'imposta sulla pubblicità per le insegne di esercizio riferite ad un medesimo contribuente, che complessivamente non superino il totale di cinque metri quadrati.

6) Insegna di esercizio

Possono definirsi "insegne di esercizio" le scritte o le insegne poste sulla sede dell'attività commerciale contenenti l'indicazione del nome del soggetto e/o della denominazione dell'impresa e/o della tipologia dell'attività recante il nome del soggetto. Le insegne di esercizio sono esenti quando non superino complessivamente la superficie di cinque metri quadrati.

Esempi:

- 5 insegne di esercizio da 1 mq fiscale ciascuna = il contribuente non paga;
- un'insegna di esercizio di 4 mq. fiscali ed una di 2,5 mq. fiscali = il contribuente deve versare l'imposta per i 6,5 mq. complessivi.

La superficie complessiva di cinque metri quadrati non costituisce perciò una franchigia: una volta superato tale limite si paga l'imposta sull'intera superficie fiscale della quale complessivamente si dispone.

7) Mezzi pubblicitari

All'interno di questa categoria identifichiamo, per esclusione, tutti quelli che, rientrando nel campo di applicazione dell'imposta sulla pubblicità permanente, non rientrano tra le insegne di esercizio. Possiamo operare una ulteriore distinzione.

8) Mezzi pubblicitari esposti presso la sede dell'attività

Quei mezzi che sono esposti presso la sede dell'attività economica, ma che non soddisfano i requisiti prima descritti a proposito delle insegne di esercizio. Schematicamente, possiamo proporre le seguenti tipologie:

- Mezzi pubblicitari che riportino messaggi riferiti esclusivamente a marche di prodotti venduti o commercializzati (es. un cassonetto "Caffè XXX" esposto presso un bar);
- Mezzi pubblicitari che riportino messaggi riferiti esclusivamente a peculiari servizi prestati (es. un tabacchino che espone un cartello "ricariche Tim.../superenalotto..."). Questi mezzi sono sempre assoggettati ad imposta sulla pubblicità se esposti esternamente, mentre se esposti sulle vetrine devono, per godere dell'esenzione, essere inferiori a determinate misure.

Ci sono poi alcuni mezzi, come i cavalletti e gli espositori di merci che riportino targhe o iscrizioni pubblicitarie dei prodotti venduti, o i cartelli-lavagna che riportano menù offerta del locale, che quando vengono esposti esternamente ai locali sono comunque tassabili.

9) Mezzi pubblicitari esposti a distanza dall'attività

Questi mezzi sono sempre tassabili. Per esemplificare, si tratta delle frecce segnaletiche pubblicitarie (o pre-insegne), dei cartelli stradali, e di tutti gli altri mezzi che diffondono messaggi riferiti a soggetti che hanno sede altrove (pubblicità negli impianti sportivi, nelle stazioni ferroviarie, su elementi di arredo urbano, lungo le autostrade, all'interno di ospedali ecc.).

Rientrano in questa casistica anche i mezzi quali striscioni e cartelli esposti nei cantieri edili.

10) Distinzione insegna di esercizio/pubblicità - casi esplicativi

Vediamo di seguito alcuni esempi che possono contribuire a delineare alcune fattispecie tipiche.

Le vetrofanie "Pet Shop e Micky Mouse" sono insegne di esercizio, quelle "Advantix" sono pubblicità (marchio di prodotto venduto).



Il cartello "...con raffigurazioni" e lo striscione "Focolari Centrali..." sono insegne di esercizio; il cassonetto Scan le originali stufe danesi" è pubblicità.



I cartelli "Formaggio di Fagagna, Caseificio, Spaccio e Latteria Borgo Paludo" sono insegne di esercizio, i due cartelli "offerte..." apposte sulle transenne reclamizzano una particolare attività propagandistica e pertanto rappresentano pubblicità.



Il caso seguente rappresenta un cavalletto che non può essere ricompreso nelle insegne d'esercizio bensì nelle pubblicità in quanto non collocato sulla sede dell'attività.



11) Pubblicità e avvisi al pubblico nelle vetrine

Per la pubblicità esposta nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, quando si riferisca all'attività in essi esercitata, la Legge dispone che la tassazione avvenga quando viene superata la superficie di mezzo metro quadrato complessivo per ciascuna vetrina o ingresso. La pubblicità va ovviamente distinta dalle scritte su vetro che fungono da insegna, quelle cioè che riportino la ragione sociale o la denominazione dell'esercizio; essa è infatti riferita a prodotti venduti o commercializzati dall'esercente.

La stessa regola, ovvero la tassazione quando viene superato il mezzo metro quadrato, vale per l'esposizione, sempre su vetrine o porte di ingresso, o in mancanza di esse nelle immediate adiacenze del punto di vendita, di avvisi al pubblico relativi all'attività svolta. Tali avvisi sono i messaggi generici quali "Aperto", "Orario", "Ingresso", "Svendita", "Saldi" ecc., ossia tutte quelle comunicazioni strumentali allo svolgimento dell'attività rivolte al pubblico senza che compaiano riferimenti alla ragione sociale o alla tipologia dell'esercizio.

A seguire vengono proposti alcuni esempi.

Il telone esposto in vetrina è un mezzo pubblicitario superiore al mezzo metro quadrato ed il calcolo avviene sull'intera superficie dello stesso.



Il portamanifesto sotto esposto è un mezzo pubblicitario, poiché tale è la finalità del mezzo. La dimensione complessiva di mezzo metro quadrato è superata, di conseguenza anche la scritta su vetrina "Olivetti" è da assoggettare ad imposta. La stessa non sarebbe invece assoggettabile ad imposta qualora fosse l'unico messaggio esposto nella vetrina, in quanto inferiore a ½ metro quadrato.



Vetrine pubblicitarie di una farmacia: si tratta di una forma che sovente le farmacie utilizzano esponendo mezzi con pubblicità di prodotti venduti. Essi vanno tassati quando viene superata la dimensione di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina, mentre le vetrofanie "Farmacia... / sagoma croce" sono insegne di esercizio.



Nel caso seguente i cartelli "Conad" sono insegne di esercizio, mentre i manifesti sulle porte sono pubblicità e se superano complessivamente mezzo metro quadrato sono assoggettate ad imposta. I manifesti esposti sul muro sono invece pubblicità e, vista la loro collocazione, sono sempre tassabili.



Casistica frequente: Insegna "parrucchiera..." esente in quanto inferiore ai 5 mq. e posta sulla sede, manifesto con marchio in vetrina cm. 70/100 tassabile come pubblicità. Se non avesse il marchio rientrerebbe come insegna.



Sotto, sommando i vari avvisi immobiliari viene superato il mezzo metro quadrato; ai fini della tassazione nel caso in esame va considerato il pannello di supporto alle singole inserzioni. Altrimenti, in mancanza di supporto, andrebbero tassati singolarmente.



Per gli avvisi al pubblico aventi contenuto prettamente commerciale quali "Saldi", "Svendite" ecc., va invece fatto riferimento in modo tassativo al limite di mezzo metro quadrato per vetrina o porta di ingresso.

12) Mezzi pubblicitari riguardanti locazioni e vendite immobiliari

La Legge prevede l'esenzione per i mezzi pubblicitari che riguardano la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato. Pertanto, gli stessi mezzi risultano assoggettabili ad imposta quando:

- sono esposti al di fuori dell'immobile oggetto di locazione o compravendita, e la loro superficie supera i trecento centimetri quadrati;
- sono esposti presso l'immobile oggetto della locazione o compravendita, e la loro dimensione supera il quarto di metro quadrato;
- Anche se inferiori alle dimensioni stabilite riportano loghi od indicazione di un intermediario immobiliare



13) Mezzi pubblicitari presso cantieri edili

Presso i cantieri edili vi è l'obbligo di esposizione di un cartello con gli estremi dell'autorizzazione ai lavori, del titolare dell'autorizzazione, impresa costruttrice, ecc., che è esente nella misura di mezzo metro quadrato e a patto che non vi siano riportati messaggi pubblicitari di qualsiasi genere e vi siano solamente le indicazioni obbligatorie per legge o regolamento comunale. Tutti gli altri mezzi sono pienamente tassabili, in quanto riferiti a soggetti che hanno la propria sede altrove (non si tratta pertanto di insegne di esercizio). E' particolarmente utile vedere una panoramica dei mezzi frequentemente esposti in queste situazioni:

- messaggi inerenti la compravendita immobiliare diffusi dal costruttore o da suo delegato (agente immobiliare o simile);



- messaggi reclamizzanti gli artigiani che svolgono lavori idraulici, elettrici, di pavimentazione ecc.;



- messaggi pubblicitari che compaiono sui cartelli che riportano gli estremi della concessione edilizia. Spesso le ditte che si fanno pubblicità in tale forma (in genere sono quelle che forniscono materiali edili ed attrezzature per edilizia) sostengono che il cartello è esente perché obbligatorio per Legge; in realtà ciò che lo rende tassabile è l'iscrizione pubblicitaria riferita al soggetto che la aggiunge agli altri elementi, quelli sì obbligatori (estremi della concessione, impresa costruttrice, ecc.);



- messaggi sui silos che pubblicizzano aziende produttrici di malte e prodotti per edilizia (foto sottostanti);



14) Pubblicità di testate giornalistiche presso le edicole

La pubblicità relativa a giornali e pubblicazioni periodiche gode di esenzione se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita. E' assolutamente importante capire la differenza tra il concetto di edicola (ovvero generalmente quel chiosco a se stante che vende principalmente prodotti giornalistici e periodici) e concetto di negozio ove si effettua la vendita (ovvero qualsiasi negozio che vende anche tali prodotti).

E' evidente che nel caso sottostante, non si sia in presenza di una "Edicola" e pertanto i cassonetti relativi ai giornali sono assoggettati ad imposta. Nella foto vi è anche la presenza di un cassonetto con la "T-tabacchi". Tale cassonetto sarebbe obbligatorio per legge nel limite dimensionale di mezzo metro quadrato, ma riportando anche altre forme di pubblicità diventa tassabile.



E' opportuno evidenziare una particolare casistica: gli espositori portariviste gratuite di pubblicazioni attinenti a compravendita immobiliare o di auto, o di affari in generale. Tali espositori riportano di solito una targhetta identificativa della pubblicazione, e sono esposti al di fuori, ma a volte anche all'interno di esercizi commerciali e locali aperti al pubblico. Questi mezzi sono sempre tassabili se esposti all'esterno dei negozi, mentre se sono all'interno dei negozi sono esenti solamente se quest'ultimo abbia attinenza con l'attività pubblicizzata dall'espositore.



15) Distributori automatici

I distributori automatici collocati esternamente ai locali di vendita, oppure in aree aperte al pubblico, quando riportano marchi o slogans pubblicitari dei prodotti distribuiti di superficie superiore a trecento centimetri quadrati sono assoggettabili ad imposta. Le casistiche più frequenti riguardano i distributori automatici di bevande e snacks, quelli di preservativi e di articoli per tabaccheria, ma anche ricariche telefoniche e prodotti per la pulizia dell'auto.



16) Sagomati, espositori di merci e cartelli reclamizzanti prodotti venduti posti esternamente ai locali

Abbiamo visto precedentemente come la Legge preveda un'esenzione per la pubblicità relativa a marchi di prodotti venduti all'interno dei locali nella misura di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o porta di ingresso. Da tali condizioni deriva che l'esenzione venga meno quando questi mezzi pubblicitari vengano apposti esternamente ai locali. Unica condizione di esenzione in tali casi è che i mezzi siano inferiori a trecento centimetri quadrati. Quando il mezzo è un cartello o un sagomato si misura il medesimo, quando il mezzo è un espositore si misura la targa o l'iscrizione pubblicitaria, precisando che in mancanza di esse non è possibile tassare un espositore anonimo.



17) Pubblicità su serbatoi del gas e silos

La stessa indicazione vale per le iscrizioni pubblicitarie apposte sui silos delle aziende agricole. Sui serbatoi del gas situati presso aziende e case di privati spesso compare l'iscrizione pubblicitaria relativa alla ditta fornitrice. Quando tali scritte sono visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico sono soggette all'imposta sulla pubblicità (foto sotto).

18) Pubblicità su veicoli

La pubblicità visiva effettuata su veicoli in genere è soggetta ad imposta sulla pubblicità.

E' tassabile sia la pubblicità realizzata all'esterno dei veicoli che quella realizzata all'interno (mezzi pubblici di locomozione quali autobus....). Le tariffe sono stabilite dall'art. 12, comma 1 (tariffe per la pubblicità ordinaria) e per quella realizzata all'esterno si applicano le maggiorazioni per eventuale grande formato; La superficie rilevante è quella complessiva dei mezzi installati su ciascun veicolo. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico (vetture autofilotranviarie, taxi, battelli ecc.), l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Nel caso che i veicoli svolgano servizi di linea interurbana l'imposta va divisa a metà tra il comune in cui ha inizio e quello in cui ha fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta spetta al comune nel quale il proprietario del veicolo ha la propria residenza o sede sociale. Per proprietario del veicolo si intende anche il soggetto che ha lo stesso in dotazione con forme quali leasing o affitto a lunga durata.

Per la pubblicità effettuata da una impresa per conto proprio, reclamizzando sé stessa o il proprio prodotto, su automezzi che siano:

- di sua proprietà (es. il tecnico Guido che appone iscrizioni che reclamizzano la sua ditta su un autoveicolo a sé intestato);
- oppure, adibiti ai trasporti per suo conto (es., la torrefazione Caffè X che reclamizza la propria ragione sociale o prodotto sul veicolo di un "padroncino", il Sig. Bianchi).

la Legge deroga al trattamento tariffario in base a superficie e prevede forme un pagamento di natura "forfetaria", distinguendo cioè le tariffe sulla base della portata dell'autoveicolo e sulla tipologia dei veicoli e ciò indipendentemente dalla superficie interessata dai messaggi presenti sul mezzo. La tariffa è doppia in presenza di rimorchi.

L'imposta non è dovuta quando:

- riporta esclusivamente il marchio, la ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa;
- è apposta non più di due volte;
- ciascuna iscrizione non supera la superficie di mezzo metro quadrato.

Per indirizzo può intendersi anche l'indicazione del numero telefonico e della casella di posta elettronica o del sito internet. L'esenzione però si accorda quando si verificano contemporaneamente queste tre condizioni, il venir meno di una sola di esse fa scattare l'imponibilità.

A seguire si riassume una piccola casistica fotografica, schematizzando nelle due principali categorie della pubblicità per conto terzi (con tariffa commisurata alla superficie complessiva dei messaggi) e della pubblicità effettuata per conto proprio (con la tariffa forfetaria). Cominciamo dalla pubblicità per conto terzi.

Il veicolo è di proprietà di un autotrasportatore e riporta messaggi reclamizzanti un'attività esterna, quindi ditte terze: la tassazione avviene con tariffa ordinaria rapportata alla superficie complessiva e maggiorazione per eventuale grande formato.



Pubblicità conto terzi su veicoli adibiti ad uso pubblico, calcolo della superficie pubblicitaria complessiva e applicazione della tariffa ordinaria, con maggiorazione per eventuale grande formato.

Vale anche per gli altri mezzi pubblici quali i taxi. Se la linea è interurbana l'imposta va divisa tra i comuni di inizio e fine corsa.



Pubblicità per conto terzi sulle c.d. "vele" o camion vela. In questi casi la linea da seguire è questa: la pubblicità effettuata per conto proprio (cioè quella dell'agenzia titolare dei mezzi) va scontata, se dovuta nel comune ove ha sede la ditta.

Quella effettuata per conto terzi va corrisposta di volta in volta nei comuni ove la pubblicità viene effettuata in forma statica. Questa forma pubblicitaria è difatti vietata in forma dinamica dalle norme del Codice della strada e del relativo Regolamento di attuazione. Dunque, tariffazione ordinaria rapportata alla superficie complessivamente esibita, con maggiorazione per eventuale grande formato.



Adesso di seguito vengono evidenziati casi di pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'azienda, o adibiti ai trasporti per suo conto.

Veicolo con portata inferiore a 30 q.li con scritte ulteriori a marchio, ragione sociale e indirizzo. Tassabile.

